

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. n. 513/2021

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO DEI RU CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13/02/2014 - APPALTO CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. CIG. N. 7632510281.

L'anno 2021 - duemilaventuno - addì 29 del mese di Aprile presso la Sala riunioni dell'Ufficio Contratti del Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste,

AVANTI A ME

Dott.ssa Giuseppina Cruso, Segretario Generale del Comune di Monza, domiciliata per la carica presso la sede Municipale, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi:

- Arch. Carlo Maria Nizzola, nato

_____, il quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, nel prosieguo "Comune", C.F.: 02030880153,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0082625/2021 del 29/04/2021

Class.: 6.8 «SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LUCE, GAS, TRASPORTI PUBBLICI, GESTIONE DEI RIFIUTI E ALTRI SERVIZI»
Firmatario: GIUSEPPINA CRUSO, ALFREDO ROLEDO, CARLO MARIA NIZZOLA

COMUNE DI MONZA

e

- Dott. Alfredo Robledo, nato a [redacted] il [redacted], e residente in [redacted] in via [redacted] n. [redacted] CF: [redacted] che interviene in questo Atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. - P.IVA: 00847160967 - C.F.: 07117510151, con sede legale in Monza (MB) via Enrico Fermi n. 35 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza, Lodi, al REA n. MB-1137962, nel prosieguo denominato "Appaltatore".

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Detti Componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che:

- con il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i è stata disposta la riorganizzazione dei servizi concernenti il ciclo dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 177 e segg.) imponendo la gestione del ciclo dei rifiuti secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, tramite l'affidamento a gara;

- l'art. 195, lett. n) del citato decreto riserva allo Stato la determinazione, relativamente all'assegnazione della gara d'appalto del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto ed, in particolare, dei requisiti di ammissione delle imprese e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
- a parziale adempimento di quanto previsto al punto precedente veniva emanato apposito decreto ministeriale, poi ritirato dal Ministro competente;
- l'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede l'emanazione da parte delle Regioni di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito (ATO) e i soggetti gestori affidatari del servizio per la gestione integrata dei rifiuti;
- in Regione Lombardia, gli ATO non sono stati individuati, poiché la Regione si è avvalsa dell'opzione ex art. 200, c. 7, del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di non individuare gli ambiti. Tale possibilità è riconosciuta dal legislatore nazionale a condizione che il modello adottato rispetti i principi ispiratori (di concorrenza e liberalizzazione), in forza delle previsioni ex L.R. n. 26/2003 (come modificata ed integrata dalla L.R. n. 18/2006 e dalla L.R. n. 1/2009). Da ciò consegue che è

rimasto in capo al singolo Comune il ruolo di ente concedente / affidante, salva la facoltà dei Comuni di associarsi volontariamente ai fini dello svolgimento del servizio su base territoriale più ampia;

- il suddetto schema tipo regionale di contratto di servizio non risulta ad oggi ancora essere stato emanato;
- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2200 del 28/09/2018, esecutiva il 02/10/2018, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di "RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO DEI RU CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13/02/2014 - APPALTO CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. CIG. N. 7632510281" ed approvati gli atti di gara, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 942 del 22/07/2020, esecutiva il 22/07/2020, a seguito dell'esperimento della procedura di gara, il servizio oggetto del presente contratto è stato aggiudicato alla Società Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.;
- sono decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione a tutti partecipanti;
- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione

circa la composizione societaria;

- il presente contratto viene stipulato a seguito dell'espletamento dei controlli antimafia, ai sensi dell'art. 92, c.3 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (richiesta inoltrata il 26/02/2020, prot. 0010648/2020, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia - B.D.N.A. - e acquisizione Informativa Antimafia in data 9/12/2020 prot. Comune di Monza 192439 del 10/12/2020);
- l'impresa ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art.53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'impresa è risultata in possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 e all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il R.U.P. per il presente affidamento è l'Arch. Carlo Maria Nizzola, Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto.

Il Comune di Monza affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve alcune, l'appalto relativo al servizio di "RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI

TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO DEI RU CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13/02/2014. CIG. N. 7632510281", così come meglio definito nelle disposizioni del Capitolato Speciale e del Disciplinare Tecnico Prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il presente contratto ha ad oggetto i servizi di igiene urbana, da intendersi inquadrati all'interno del complesso della gestione integrata dei rifiuti definita dall'art. 183, c. 1, lett. n) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Tali servizi comprendono in particolare le attività, dettagliate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare Tecnico Prestazionale.

Tutti i servizi in appalto riferibili ai precedenti punti con le tipologie dichiarate al comma 2, dell'art.184 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono assunti con diritto di privativa ai sensi del primo comma dell'art. 198 del precitato Decreto e vengono delegati alla ditta appaltatrice sottoscrittente.

Il Comune di Monza, nell'ambito della durata del presente contratto, può affidare alla ditta appaltatrice dei servizi base, indicati nell'art. 2 del C.S.A., uno o più servizi accessori e/o complementari, riconducibili ai servizi opzionali, in forza di distinto provvedimento.

L'Appaltatore dei servizi base resta vincolato per tutta la durata dell'appalto nei riguardi del Comune di Monza in

ordine all'eventuale affidamento di uno o più servizi accessori e/o complementari.

Il Comune di Monza potrà tuttavia affidare a terzi i servizi accessori e/o complementari di cui ai precedenti, mediante altre forme di affidamento previste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. Tali casi non costituiranno comunque titolo per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi.

L'Appaltatore si impegna altresì ad informare tempestivamente il Comune di Monza di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Art. 3 - Servizi nuovi e complementari.

Il Comune di Monza ha facoltà di affidare all'Appaltatore, mediante una preventiva negoziazione delle condizioni, modalità e relativi costi, i servizi complementari, in caso di circostanza imprevista, e nuovi, non compresi dal presente Contratto di servizio.

L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale,

senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

- il valore complessivo associato ai servizi complementari non deve superare il 20% dell'importo del contratto iniziale;

- i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'Appaltatore, devono essere compatibili con gli indirizzi pianificatori di riferimento.

Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta concordato tra l'Appaltatore ed il Comune di Monza, sulla base di specifici progetti tecnico-economici che l'Appaltatore dovrà predisporre a sua cura e spese ed appositamente autorizzati dagli organi competenti.

Al fine di perseguire le finalità di cui agli artt. 178, 180 e 181 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Appaltatore potrà gestire anche il servizio complementare di raccolta separata di rifiuti speciali pericolosi e non, nel rispetto di quanto disposto dalle Ordinanze in materia nel Comune di Monza.

Le modalità di gestione di questo servizio integrativo saranno disciplinate da apposito Contratto integrativo del contratto di servizio stipulato tra l'Appaltatore ed il Comune di Monza, sentite le Associazioni rappresentative

delle attività produttive.

Tale gestione non deve arrecare pregiudizio agli interessi primari della gestione del servizio di igiene urbana.

In sede di determinazione dell'articolazione tariffaria, il Comune di Monza ed il soggetto Appaltatore concordano la quota parte dei proventi derivanti dalle attività di cui al presente articolo da destinare al contenimento delle tariffe praticate all'utenza per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. In caso di mancato accordo il servizio non potrà essere effettuato.

Art. 4 - Finalità del contratto.

Il presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra il Comune di Monza e il soggetto affidatario dei servizi di igiene urbana, costituendone parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto prevede in particolare:

- il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione del servizio;
- le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed

al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

- gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti dell'Appaltatore e le relative sanzioni;

- le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del Codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

- il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

- la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;

- l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

- idonee garanzie finanziarie e assicurative;

- i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

- l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte dell'Appaltatore del

servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Ai fini del presente Contratto di servizio, sono da intendersi richiamate le definizioni di cui alla normativa di riferimento in materia di gestione dei rifiuti, e in particolare all'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

L'affidamento dei servizi di igiene urbana da parte del Comune di Monza ha natura di appalto di servizio pubblico locale, affidato in via esclusiva alla Società Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. ed è disciplinato, oltre che dagli artt. 113 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dai principi e dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia, nonché dalla parte Quarta del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. art. 177, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e non potranno quindi essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore o sciopero, a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12 giugno 1990, n° 146 e, comunque, nei casi previsti dalla legge.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché delle Ordinanze del Comune di Monza per i servizi in questione e delle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni ai sensi della normativa nazionale e/o regionale.

Art. 5 Durata del contratto.

Il contratto avrà la durata di 5 anni a decorrere dall'1/06/2021 con opzione di estensione di ulteriori 2 anni condizionata al raggiungimento dell'obiettivo prefissato del 70% di raccolta differenziata ed all'esito complessivamente positivo delle indagini di customer satisfaction sull'esecuzione dei servizi erogati la cui valutazione e realizzazione, nel secondo, terzo e quarto anno di esecuzione dei servizi, sarà realizzata a cura del Comune di Monza con spese a carico dell'Amministrazione Comunale.

È prevista una eventuale proroga di 6 mesi.

In caso di proroga, nella determinazione dei nuovi prezzi contrattuali dovrà essere effettuato lo scorporo degli oneri di ammortamento delle attrezzature già remunerate interamente o parzialmente, nel presente contratto, o in alternativa dovranno essere messi in servizio mezzi ed attrezzature nuove in prima immatricolazione.

In caso di squilibri finanziari, derivanti da mutamenti delle

norme legislative, regolamentari o di regolazione, riguardanti l'organizzazione del Comune di Monza, si potrà procedere alla revisione del Piano finanziario e del presente Contratto di servizio.

In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Art. 6 - Ambito territoriale del contratto.

L'ambito territoriale di riferimento del presente Contratto è rappresentato dall'intero territorio del Comune di Monza e ricomprende anche il Parco di Monza mentre per lo spazzamento meccanico e manuale non risulta ricompreso anche il Parco di Monza (vedasi allegato 4 al C.S.A. "Elaborati grafici Città di Monza).

Art. 7 - Corrispettivo.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto al netto del ribasso percentuale del 9,69% offerto sull'importo posto a base di gara, risulta il seguente:

- corrispettivo annuo per i servizi base risulta pari a Euro 12.219.546,98 I.V.A. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 40.714,15 I.V.A. esclusa;
- il valore complessivo del contratto per i servizi base per i 5 anni di durata ai sensi dell'art. 7 del C.S.A. è pari a

Euro 61.097.734,90 I.V.A. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a € 203.570,74 I.V.A. esclusa;

- il valore complessivo del contratto per i servizi base per gli ulteriori 2 anni di opzione condizionata di possibile prolungamento della durata ai sensi dell'art. 7 del C.S.A. è pari a Euro 24.439.093,96 I.V.A. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a € 81.428,30 I.V.A. esclusa;

- il valore complessivo del contratto per i servizi base per 5 anni + opzione condizionata di 2 anni ai sensi dell'art. 7 del C.S.A. è pari a Euro 85.536.828,86 I.V.A. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi nonché gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a Euro 284.999,04 I.V.A. esclusa;

- il valore massimo dei servizi opzionali per l'intera durata del contratto risulta pari a Euro 8.553.682,90 I.V.A. esclusa e esclusi al massimo € 28.499,90 I.V.A. esclusa per oneri indiretti di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso;

- che, pertanto, l'importo contrattuale per il periodo di 5 anni comprensivo degli eventuali servizi opzionali e degli oneri della sicurezza, risulta essere pari a Euro

67.431.436,19 I.V.A. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi.

- in ogni caso, a prescindere dal ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore sull'importo a base di gara, il corrispettivo annuo massimo dei servizi non potrà superare l'importo delle tariffe approvate dal Comune per il medesimo anno secondo il metodo tariffario (MTR) emanato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in relazione ai servizi affidati all'Appaltatore (di seguito, "Corrispettivo Massimo Annuale"); si precisa che per l'anno 2021 le entrate tariffarie sono stabilite in base al metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR) approvato da ARERA con delibera 443/2019/R/rif e s.m.i.; qualora l'importo definitivo delle tariffe approvate da ARERA fosse diverso da quello inizialmente approvato dal Comune, le parti procederanno ai relativi conguagli sulla base del Corrispettivo Massimo Annuale approvato da ARERA;

- nel caso in cui il presente contratto abbia inizio o fine, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno, il Corrispettivo Massimo Annuale dei servizi sarà calcolato tenendo conto dell'importo delle tariffe approvate dal Comune ai sensi del metodo tariffario (MTR) per il medesimo anno diviso per 12 e moltiplicato per il numero dei mesi effettivi di durata del contratto;

- di conseguenza, il valore complessivo del contratto per i servizi per i 5 anni di durata ordinaria del contratto e per gli ulteriori 2 anni di opzione condizionata di possibile prolungamento potrà essere inferiore rispetto (ma non superiore) all'importo offerto in gara dall'Appaltatore per effetto delle tariffe approvate dal Comune ai sensi del metodo tariffario (MTR) e successivamente da parte di ARERA con riguardo allo svolgimento dei servizi in ogni anno di durata del contratto;

- L'ammontare dei corrispettivi potrà subire variazioni sulla base di quanto previsto dall' art. 9 (Revisione prezzi) del presente contratto. Inoltre, l'ammontare dei corrispettivi dovrà tenere conto delle minori entrate tariffarie in caso di esercizio da parte delle utenze non domestiche del diritto di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (di seguito, "Diminuzione Utenze Non-domestiche").

L'importo annuo del corrispettivo per l'Appaltatore si intende remunerativo delle prestazioni previste per i servizi di cui al presente contratto, da eseguirsi secondo le modalità nello stesso precisate.

Art.8 - Modalità di pagamento.

Il canone annuo verrà corrisposto dall'Amministrazione Comunale, in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30

giorni dalla data della Certificazione di Regolare Esecuzione dei servizi da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto per il controllo e la verifica a livello comunale del corretto svolgimento del servizio. Le suddette rate mensili verranno quindi corrisposte dall'amministrazione comunale tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'Appaltatore. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'Appaltatore entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di Regolare esecuzione del servizio rilasciato da parte del Comune di Monza da rilasciarsi entro 20 gg dalla richiesta tenendo conto che, in casi di applicazione di penali, l'Appaltatore avrà 15 gg per le controdeduzioni e l'Amministrazione altri 15 gg per valutare le controdeduzioni ed emettere il certificato di regolare esecuzione definitivo. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del Contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all'Amministrazione Comunale, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i.). Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in

applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune di Monza e l'Appaltatore. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune di Monza.

La fattura elettronica si intende ricevuta al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interessi previsti dall'art. 15 del C.S.A..

Sull'ammontare dei pagamenti verrà trattenuto lo 0,50% a garanzia dell'adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art.30, c. 5 bis, del D. Lgs n. n.50/2016 e s.m.i..

Art. 9 - Revisione prezzi.

Sui prezzi contrattuali si applica la revisione prevista all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto. L'importo del canone annuo del contratto di appalto che sarà corrisposto all'Appaltatore per la effettiva esecuzione di tutti i servizi che si intendono affidare nel loro complesso, così come previsti nel Capitolato, è quello risultante dal ribasso offerto dalla società aggiudicataria in sede di gara. Tale importo è comprensivo di ogni onere. Il corrispettivo annuale richiamato rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di durata del nuovo servizio, fatta salva la riduzione

derivante dall'applicazione del Corrispettivo Massimo Annuale previsto dall'art. 7 del contratto in base alle tariffe approvate dal Comune ai sensi del metodo tariffario (MTR). Per gli anni successivi sarà assoggettato alla revisione obbligatoria prevista dall'art. 18 del C.S.A. secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per il capitolo "12 - beni e servizi vari" rilevato dall'ISTAT; la variazione è riferita al periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente. Pertanto, l'aggiornamento del corrispettivo potrà decorrere dalla prima mensilità del servizio successivo a quanto indicato al comma precedente, con cadenza annuale fatto salvo in ogni caso il Corrispettivo Massimo Annuo previsto dall'art. 7 del contratto.

La richiesta di revisione avanzata dall'Appaltatore, con PEC, corredata dai conteggi revisionali, dovrà essere approvata dal Comune di Monza con proprio atto, in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche e accertamenti. Decorsi 90 giorni l'Appaltatore potrà sollecitare l'approvazione dei conteggi revisionali. La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all'approvazione da parte del Comune di Monza. L'Appaltatore non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno ma solo ad annualità conclusa.

L'Appaltatore si impegna ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione su richiesta del Comune di Monza, i servizi indicati nel Capitolato. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata Relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Comune di Monza in base ai costi previsti nello specifico elenco prezzi (Allegato 1 del DTP) ed assumendo, per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo, anche i ribassi di costo unitari indicati nell'offerta economica formulata dall'Appaltatore fatto salvo il limite massimo rappresentato dalle entrate tariffarie approvate dal Comune ai sensi del metodo tariffario (MTR) emanato da ARERA per lo svolgimento dei servizi resi dall'Appaltatore. Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e specificati nell'elenco prezzi, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti fatto salvo il limite massimo rappresentato dalle entrate tariffarie approvate dal Comune ai sensi di quanto previsto del metodo tariffario (MTR) ARERA per lo svolgimento dei servizi resi dall'Appaltatore. Il Comune di Monza potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo contratto e come stabilito dal C.S.A., purché compatibili

con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire i servizi sostitutivi di cui sopra mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

Art. 10 - Modalità di gestione dei servizi.

Per le modalità di gestione dei servizi si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto, al Disciplinare Tecnico Prestazionale e ai servizi migliorativi proposti in sede di gara.

Art. 11 - Riscossione della tariffa di igiene ambientale.

L'Appaltatore si obbliga a supportare il Comune nella riscossione della tariffa-tributo di igiene ambientale e/o della tariffa corrispettivo, laddove richiesto.

Art. 12 - Carta dei servizi.

L'Appaltatore ha l'obbligo entro un anno dal verbale di consegna del servizio (come previsto dall'art. 22 del C.S.A.) di predisporre la Carta dei Servizi relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La Carta dei servizi prevede in particolare:

- l'adozione di indicatori e standard di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto;
- l'obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e di quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;

- l'istituzione di uffici aziendali locali per le relazioni con il pubblico;
- le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- l'istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi;
- la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti;
- le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;
- i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all'utenza.
- il diritto di accesso dell'utente alle informazioni garantite e le relative procedure e modalità.

A seguito dell'approvazione della Carta dei Servizi da parte del Comune, a tutti gli utenti viene data notizia con prima bolletta utile della sua esistenza o con altra specifica comunicazione, indicando dove è possibile reperirla (sito internet, sportelli, ecc.). Alla prima bolletta utile viene inoltre allegato un modulo per la richiesta di spedizione gratuita della Carta. Nel caso di nuovi utenti, all'atto della richiesta di un nuovo contratto viene consegnata loro una copia della Carta, unitamente ai Regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I Regolamenti e la Carta dei Servizi sono da tenere

comunque sempre a disposizione presso gli sportelli e sui siti internet dell'Appaltatore.

L'Appaltatore fissa la durata di validità della Carta dei Servizi e la data di scadenza.

L'Appaltatore sottopone a verifica e revisione la carta con frequenza almeno biennale.

La Carta dei Servizi deve essere modificata, su proposta anche del Comune di Monza, per tenere conto di nuove normative e modifiche tecniche-organizzative del servizio e dell'adozione di standard migliorativi. Le modifiche sono approvate dal Comune.

Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della Carta del Servizio tramite gli strumenti informativi appositamente individuati.

Art. 13 - Attività di sportello, assistenza e comunicazione.

Fatti salvi gli obblighi in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvati da ARERA con Deliberazione 444/2019/R/rif del 31/10/2019, al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, l'Appaltatore garantisce una completa informazione sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative all'erogazione dello stesso.

L'Appaltatore, inoltre, realizza attività di comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali, a tal fine:

- istituisce un portale internet al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali e presentare richieste e reclami;
- cura i rapporti con il Comune di Monza, fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- collabora nei rapporti tra il Comune di Monza e i mass media assicurando un'ampia e puntuale informazione sulle modalità di erogazione del servizio e su eventuali interruzioni o modificazione delle prestazioni fornite;
- cura particolarmente i rapporti con le scuole rendendosi disponibile ad incontri e visite guidate alle sue strutture operative;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi.

La gestione di eventuali richieste e reclami ricevuti deve essere effettuata secondo le modalità definite nella Carta dei Servizi.

Art. 14 - Personale impiegato nel servizio.

L'Appaltatore, fermo restando quanto stabilito nel C.S.A. e

nel DTP, dovrà assicurare che il personale in servizio:

- sia dotato di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro; la divisa del personale dovrà essere unica e conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- sia sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio;
- si uniformi alle disposizioni emanate dal Comune, in particolare in materia di igiene e di sanità, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dell'Appaltatore stesso;
- mantenga un contegno corretto e riguardoso con il pubblico e si presenti in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall'Appaltatore e che sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con il Comune per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore, all'inizio del contratto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del suddetto Responsabile, trasmetterà al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche di inquadramento, e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni. Dovrà, inoltre, dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta. L'Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Art. 15 - Clausola Sociale.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato prevedendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art.51 del D. Lgs. n.81/2015 e s.m.i..

E' fatto obbligo all'Appaltatore, sulla base di quanto previsto dalla Linee Guida A.N.A.C. n. 13 recanti "*La disciplina delle clausole sociali*" (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019), di fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso

dell'esecuzione contrattuale. In particolare, l'Appaltatore deve fornire con scadenza mensile l'elenco del personale con indicazione del numero di unità, del monte ore, del C.C.N.L. applicato, della qualifica, dei livelli retributivi, degli scatti di anzianità, della sede di lavoro e della eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto sarà a carico dell'Appaltatore e dovrà risultare nel numero previsto dal Capitolato e offerto in sede di gara e comunque in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente atto.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 31 del C.S.A. "Personale in servizio".

Il personale, che, alla data del 31 gennaio 2018, operava alle dipendenze dell'Appaltatore dei servizi comunali di igiene urbana, è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo contraente del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.

L'elenco del personale impiegato, alla data del 31 gennaio

2018, oggetto del passaggio diretto, è quello indicato all'allegato 3 del DTP "Personale in forza all'attuale Appaltatore".

La mancata osservanza da parte dell'Appaltatore dell'obbligo sopra indicato è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite nell'art. 34 del presente contratto.

Art. 16 - Sicurezza degli operatori e programma di sicurezza e prevenzione.

Il Comune di Monza considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente Contratto stabilisce quindi come regola irrinunciabile per l'Appaltatore che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Con la firma del presente Contratto, l'Appaltatore assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Sono

equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevato il Comune indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di porre in essere tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare dovrà provvedere a:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione

del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza;

r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

s) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

t) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

u) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di disporre il "*Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori*" in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e si deve far carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la massima sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero a qualsiasi titolo collaborare con gli stessi.

L'Appaltatore, in data 28/4/2021 e, quindi, prima della sottoscrizione del presente Contratto, ha consegnato al Comune copia del "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto della gara d'appalto*" redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. (originale agli atti del

Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri).

Si sottolinea che la mancata presentazione del "*Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori*", o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la decadenza dall'aggiudicazione dell'appalto.

Il "*Documento di Valutazione*" ed i provvedimenti conseguenti dovranno essere inseriti nel "*Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori*" richiamato nel presente articolo.

L'Appaltatore deve obbligatoriamente predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) individuati nel Piano ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Comune di Monza si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, direttamente o tramite professionista incaricato, l'adempimento di quanto sopra descritto e potrà formulare osservazioni e/o contestazioni; in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrà provvedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 34 del presente Contratto.

L'Appaltatore deve comunicare al Comune, oltre all'immediata notifica alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori direttamente dipendenti e/o delle imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi e causato danni o perdita della proprietà; analoga procedura dovrà essere adottata anche in caso di incidenti con danni a terzi.

Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal suddetto piano di sicurezza e le eventuali modificazioni dello stesso *in itinere* di contratto sono a completo carico dell'Appaltatore, in quanto previsti nella determinazione dei costi d'appalto.

L'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo o i nominativi dei responsabili della sicurezza designati.

Dovrà, altresì, assicurare la piena osservanza delle norme dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. già pubblicate o che verranno pubblicate nel corso della durata del presente contratto.

In caso di subappalto, oltre ad esserne comunque responsabile, l'Appaltatore dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) dell'azienda affidataria delle opere e dei servizi e, se dovuto, il Piano di Coordinamento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza

riserva alcuna e a completo carico dell'Appaltatore per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

Art. 17 - Titolarietà del controllo.

Il Comune di Monza ha la titolarità del controllo sull'espletamento del servizio avvalendosi dei propri uffici e del Direttore per l'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

L'Appaltatore consente l'effettuazione al Comune di Monza ed al D.E.C. di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.

Il controllo effettuato dal Comune di Monza è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi derivanti dal Contratto, inclusi i documenti dallo stesso richiamati nonché alla verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penalità, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto e nell'art. 43 del presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dal Contratto e dai documenti dallo stesso richiamati per quanto di sua competenza; pertanto non potranno essere

addebitate all'Appaltatore mancanze o errori non dipendenti dall'attività del medesimo.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento, anche senza preavviso, ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività dell'Appaltatore; né potranno essere condotti controlli su aspetti dell'attività non direttamente inerenti il servizio.

Art. 18 - Obblighi di rendicontazione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire al Comune di Monza i dati inerenti ogni aspetto tecnico, economico e finanziario di interesse del Comune medesimo, con riferimento all'espletamento del servizio e alla realizzazione degli investimenti.

Sono oggetto di rendicontazione i dati fisici caratteristici del servizio ed i dati economici e finanziari, inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale relativi all'espletamento del servizio.

Si dà atto che, in ogni caso, le forme e i contenuti della rendicontazione non potranno essere tali da ledere gli interessi tecnici e commerciali e devono altresì essere conformi alle vigenti normative sulla privacy e sulla riservatezza dei dati aziendali.

L'Appaltatore è tenuto a sottoporre il proprio bilancio a certificazione da parte di soggetti abilitati.

Si impegna, altresì, a fornire al Comune un terminale video

collegato al proprio sistema gestionale con accesso ai dati (come stabilito dall'art. 10 del C.S.A. "Controllo del Comune ed obblighi dell'I.A."):

- sui conferimenti delle singole utenze domestiche e non domestiche almeno per la raccolta del rifiuto indifferenziato residuo;
- tracciatura giornaliera dei giri di raccolta rilevata con i sistemi G.P.S. montati su tutti i mezzi utilizzati per i servizi di raccolta e spazzamento.

L'Appaltatore trasmette al Comune, oltre a quanto già definito all'art. 10 del C.S.A. "Controllo del Comune ed obblighi dell'I.A." del presente Contratto, i seguenti report di rendicontazione:

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;
- report economici, contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;
- report reclami, contenenti una sintesi della natura e della quantità dei reclami sporti dagli utenti direttamente all'Appaltatore, secondo le modalità definite nella Carta dei Servizi;
- documento di bilancio e budget;
- dati di Controllo di Gestione.

Il Comune si riserva comunque la possibilità di richiedere qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

Art. 19 - Verifiche periodiche della qualità del servizio a cura dell'Appaltatore.

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, l'Appaltatore si impegna ad effettuare:

- indagini, a cadenza almeno biennale, realizzate mediante questionari predisposti di concerto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;
- verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta dei Servizi.

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori, in un Rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta:

- i risultati conseguiti in relazione agli standard;
- le cause del mancato rispetto degli standard;
- le azioni intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l'anno precedente) ed il seguito dato ad essi;
- la percentuale delle fatture contestate sul totale di

- quelle emesse (confronto con l'anno precedente);
- il numero e l'ammontare degli indennizzi corrisposti (confronto con l'anno precedente);
 - la percentuale degli appuntamenti rispettati (confronto con l'anno precedente);
 - l'indice di morosità per le utenze domestiche determinato dal rapporto tra l'ammontare del riscosso ed il fatturato (confronto con l'anno precedente);
 - l'indice di morosità per le utenze non domestiche determinato dal rapporto tra l'ammontare del riscosso ed il fatturato (confronto con l'anno precedente);
 - le attività svolte per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso (questionari, riunioni pubbliche, interviste a campione, ecc...) e i risultati di tali rilevazioni.

Gli utenti possono far pervenire all'Appaltatore suggerimenti e proposte attraverso i seguenti canali di comunicazione:

- di persona, presso gli sportelli operativi;
- telefonicamente, contattando i numeri indicati dall'Appaltatore nella propria Carta;
- per iscritto, presso gli uffici indicati dall'Appaltatore;
- mediante sistemi telematici.

L'Appaltatore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe

precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorreranno alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.

Art. 20 - Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente.

L'Appaltatore adotta un Sistema di Gestione della Qualità, che copra l'insieme delle attività oggetto del presente Contratto, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni e che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

Assicura, inoltre, l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale, che copra l'insieme delle attività oggetto del presente Contratto, che garantisca il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

L'Appaltatore si impegna, quindi, a conseguire e mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e/o il Regolamento (CE) n. 761/2001 EMAS e annualmente produce un Rapporto Ambientale.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre e sottoporre all'approvazione del Comune di Monza e successivamente adottare il Manuale della Qualità, il Manuale del Sistema di

Gestione Ambientale, il Manuale della Sicurezza e il Piano di gestione delle emergenze.

Art. 21 - Fatturazione elettronica.

Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, l'Appaltatore si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "*Formato della fattura elettronica*" del D.M. n. 55/2013 indirizzandole al Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H. Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente l'Appaltatore dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Identificativo Gara" (CIG). Le fatture emesse in formato cartaceo dall'Appaltatore verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

Art. 22 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie, relative al presente contratto e al codice CIG di gara, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente

“dedicato” di cui alla nota del 12/04/2021, considerata parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore si obbliga:

- a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale);
- ad inserire in eventuali contratti di subappalto o in subcontratti una clausola con la quale i propri subappaltatori/subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del Comune di Monza gli eventuali contratti di subappalto o di subcontratti, affinché l'Ente verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., informando di ciò contestualmente il Comune e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si impegna a comunicare il codice C.I.G. dell'Appalto al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato all'Appaltatore riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

Art. 23 - Modalità di esecuzione e allegati.

L'appalto viene affidato dal Comune di Monza ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Avviso di rettifica della documentazione di gara del 31/10/2018;
3. Disciplinare Tecnico Prestazionale (D.T.P.);
4. Chiarimenti e risposte fornite dal Comune di Monza in sede di gara;
5. Allegato 1 e Allegato 2;
6. Estrazione da Ruolo TARI senza dati sensibili anno di estrazione 2018;
7. autorizzazione raccolta generale 719 del 8/05/2020 di rinnovo con contestuale modifica non sostanziale

dell'autorizzazione 74/2009 corredata da relativa planimetria aggiornata;

8. Modulo 6 - Dichiarazione presentata in sede di gara relativa ai cantieri e depositi;

9. Sedi comunali anno di estrazione 2018;

10. Elenco scuole anno di estrazione 2018;

11. Accordi di secondo livello;

12. Codice Etico;

13. D.U.V.R.I., D.V.R. Integrativo Comune di Monza e D.V.R. Appaltatore;

14. Nota conto dedicato;

15. Allegato 4 al CSA - "Elaborati grafici-Città di Monza";

16. Offerta tecnica ed economica corredata dalla relazione tecnico illustrativa di cui all'Art. 202, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. presentata dall'Appaltatore in sede di offerta comprensiva dei documenti giustificativi del prezzo offerto.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 24 - Utilizzo dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali.

I beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali individuate nell'allegato 7 al presente Contratto sono assegnati all'Appaltatore con le modalità indicate nel seguito.

I beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di proprietà del Comune di Monza già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato all'Appaltatore.

I beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani, appartenenti alle imprese già affidatarie, sono trasferiti direttamente al contraente subentrante: all'atto della stipula del presente contratto di servizio, quest'ultimo è tenuto a corrispondere alle pregresse imprese affidatarie un indennizzo, pari al valore dei predetti beni, non ancora ammortizzati, che sarà calcolato in base alle vite utili dei singoli cespiti previste nel metodo tariffario approvato da ARERA in vigore alla data di cessazione del Contratto.

L'Appaltatore accetta i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali sopra indicate nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali essi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e

situazioni particolari degli stessi.

Art. 25 - Riconsegna dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali e trasferimento delle altre dotazioni strumentali.

Alla scadenza od alla cessazione anticipata del presente Contratto di servizio, e in esito alla successiva gara di affidamento, le dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di proprietà del Comune di Monza saranno assegnati in comodato al nuovo contraente.

L'Appaltatore si obbliga a riconsegnare alla scadenza, o comunque al momento della cessazione anticipata del contratto, gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni di cui al comma 1, in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione.

Il contraente uscente sarà tenuto a trasferire a quello subentrante i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani già rilevate dalle imprese affidatarie al momento della stipula del presente contratto.

L'Appaltatore uscente sarà inoltre tenuto a trasferire a quello subentrante le altre dotazioni strumentali al servizio realizzate dallo stesso, in attuazione di quanto previsto dal presente Contratto.

Gli automezzi e le attrezzature fornite dall'Appaltatore saranno ritirate dallo stesso alla fine della durata del

presente Contratto ad esclusione dei contenitori distribuiti in uso all'utenza per i servizi domiciliari di qualunque tipo e volumetria.

Al contraente uscente sarà dovuto un indennizzo pari al valore dei predetti beni, non ancora ammortizzati, che sarà calcolato in base alle vite utili dei singoli cespiti previste nel metodo tariffario approvato da ARERA in vigore alla data di cessazione del Contratto. L'ammontare dell'indennizzo sarà indicato nel bando di gara per il nuovo affidamento.

Restano di proprietà del Comune di Monza le dotazioni informatiche sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed alla tariffa gestione rifiuti ed ogni altro materiale elaborato dall'Impresa appaltatrice nel corso dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso.

I dati acquisiti dall'affidatario per e nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto (indicare periodicità) al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di

Monza in formato aperto.

Art. 26 - Varianti organizzative e gestionali dei servizi.

Il Comune di Monza si riserva il diritto di variare l'organizzazione del servizio per adeguarlo a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale comunica all'Appaltatore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al relativo corrispettivo, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Il Comune di Monza concorda anche i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

Nel caso in cui fosse necessario introdurre nell'appalto servizi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e specificati nell'elenco prezzi, per la loro valutazione i nuovi prezzi saranno fissati secondo i principi di cui all'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità illustrate nelle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione, approvate con D.M. 7/3/2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto ad adeguare i servizi nei termini previsti dal Comune, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria

formulata da quest'ultimo e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica l'eventuale ritardo nell'adeguamento del servizio richiesto dal Comune.

L'Appaltatore può proporre varianti all'organizzazione del servizio descritto nel presente contratto purché dimostri che le stesse non comportano un peggioramento dei livelli di servizio e dell'efficienza della gestione.

Come specificato al punto 16 del Disciplinare di Gara le Varianti proposte dall'offerente risultano ammissibili esclusivamente se non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del Contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge, ordinanze o di regolamento, essa non può essere respinta dal Comune di Monza, il quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al Comitato tecnico di cui all'art. 41, secondo quanto previsto anche dall'art. 45. Tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per l'Appaltatore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

Art. 27 - Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a espletare il servizio nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità stabiliti nel Disciplinare Tecnico Prestazionale allegato al presente Contratto.

Si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro.

Gli automezzi utilizzati devono risultare nuovi di fabbrica e dovranno essere di categoria di emissione non inferiore a euro 6 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano.

Il termine di 6 mesi per l'acquisizione a titolo definitivo, quindi l'utilizzo della nuova flotta mezzi ha decorrenza dalla stipula del contratto come previsto al punto 7.3 lett f) del Disciplinare di Gara.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia indicati nell'offerta tecnica e comunque necessari a garantire l'effettuazione dei servizi come da C.S.A. e D.T.P..

Si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente

manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

Le fiancate laterali dei mezzi dovranno poter portare, su richiesta del Comune di Monza, pannelli comunicativi inerenti iniziative del Comune stesso (es. comunicazione ambientale). La realizzazione dei detti pannelli è di spettanza dell'Appaltatore su bozzetti grafici forniti dal Comune di Monza.

Si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno settimanale.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

I mezzi di servizio dovranno essere inoltre predisposti per l'installazione, senza ulteriori oneri per il Comune di Monza, di strumenti elettronici di localizzazione (Sistemi GPS) e, per quanto riguarda la raccolta dei RU, di riconoscimento (codici a barre, transponder, ecc.) e/o pesatura dei bidoni e/o cassonetti dei rifiuti raccolti presso le singole utenze ed in particolar modo delle utenze non domestiche secondo quotazione economica specificata in offerta economica; ciò in previsione dell'introduzione di

nuove e diverse modalità (sistemi volumetrici o di incentivazione alla RD) di ricognizione dei rifiuti conferiti da ogni singola utenza domestica e non domestica. A tal fine l'offerta dovrà contenere apposita quotazione degli strumenti da installare.

All'Appaltatore potranno essere addebitati solo le carenze, disfunzioni, mancato o incompleto raggiungimento di obiettivi oggettivamente dipendenti da comportamenti o da omessi comportamenti dell'Appaltatore medesimo o di terzi soggetti da questo incaricati.

Il Comune di Monza avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:

- dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla normativa relativa al lavoro dipendente, alla previdenza ed all'assistenza;
- dalla normativa sul rispetto degli obblighi ambientali e sociali come richiamata nel C.S.A..

L'Appaltatore inoltre, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara di applicare al personale impiegato nei

servizi oggetto dell'appalto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, rinnovato in data 6 dicembre 2016 tra FISE; FISE-ASSOAMBIENTE e FP-CGIL; FIT-CISL; UILTRASPORTI e FIADEL, le cui tabelle di riferimento sono quelle di cui al D.D.N. n. 70 dell'1/8/2017 concernente la determinazione del costo medio orario per il personale addetto ai servizi ambientali - aziende private con decorrenza Ottobre 2018 (considerata la scadenza delle offerte in data 30/11/2018).

L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione del presente contratto (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-e-trasparente/Disposizioni-generali/codici-di-condotta/>) pena la risoluzione.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto ad adempiere agli obblighi di trasparenza e a quelli relativi al metodo tariffario come da disposizioni dell'Autorità competente (ARERA).

Art. 28 - Cessione.

Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fatto salvo quanto previsto dall'art.106, c.1, lett.

d, del citato decreto legislativo.

Art. 29 Subappalto.

Le parti, si danno reciprocamente atto che in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato di voler concedere in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i seguenti subappaltatori con l'indicazione delle parti del servizio da subappaltare:

1) Idealservice Soc. Coop: subappalto del servizio di rimozione eccezionale di rifiuti contenenti amianto; servizi di sgombero neve; servizi di rimozione di graffiti; spazzamento strade; entro il limite massimo del 18% dell'importo contrattuale.

2) Selpower S.r.l.: subappalto del servizio di rimozione eccezionale di rifiuti contenenti amianto; servizi di sgombero neve; servizi di rimozione di graffiti; spazzamento strade; entro il limite massimo del 18% dell'importo contrattuale.

3) Ditta Colombo Biagio: subappalto del servizio di rimozione eccezionale di rifiuti contenenti amianto; servizi di sgombero neve; servizi di rimozione di graffiti; spazzamento strade; entro il limite massimo del 18% dell'importo contrattuale;

4) Novares S.p.A.: subappalto del servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta,

affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso quantificato in costo per singola utenza servita; servizio di supporto alla definizione e bollettazione della Tariffa corrispettivo con gestione delle banche dati, emissione bolletta, ecc.; inferiore al 2% dell'importo contrattuale.

5) PC Planet Service S.r.l.: subappalto del servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso quantificato in costo per singola utenza servita; servizio di supporto alla definizione e bollettazione della Tariffa corrispettivo con gestione delle banche dati, emissione bolletta, ecc.; inferiore al 2% dell'importo contrattuale.

6) Studi e Servizi alle imprese S.r.l.: subappalto del servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso quantificato in costo per singola utenza servita; servizio di supporto alla definizione e bollettazione della Tariffa corrispettivo con gestione delle banche dati, emissione bolletta, ecc.; inferiore al 2% dell'importo contrattuale.

7) Peraro Filippo: subappalto del servizio di pulizia

caditoie, delle bocche di lupo e dei sottopassi pedonali; interventi di disotturazione e spurgo delle caditoie stradali; gestione della piattaforma ecologica comunale; interventi di derattizzazione e disinfezione; diserbo; interventi di disinfestazione e deblatizzazione; dezanzarizzazione e tutti i servizi di cui al paragrafo ulteriori specifiche di alcuni servizi opzionali dell'allegato 1 al DTP; entro il limite massimo del 10%.

8) Cooperativa Sociale Oikos Onlus: subappalto del servizio di pulizia caditoie, delle bocche di lupo e dei sottopassi pedonali; interventi di disotturazione e spurgo delle caditoie stradali; gestione della piattaforma ecologica comunale; interventi di derattizzazione e disinfezione; diserbo; interventi di disinfestazione e deblatizzazione; dezanzarizzazione e tutti i servizi di cui al paragrafo ulteriori specifiche di alcuni servizi opzionali dell'allegato 1 al DTP; entro il limite massimo del 10%.

9) FE.MA. S.r.l.: subappalto del servizio di pulizia caditoie, delle bocche di lupo e dei sottopassi pedonali; interventi di disotturazione e spurgo delle caditoie stradali; gestione della piattaforma ecologica comunale; interventi di derattizzazione e disinfezione; diserbo; interventi di disinfestazione e deblatizzazione; dezanzarizzazione e tutti i servizi di cui al paragrafo ulteriori specifiche di alcuni servizi opzionali dell'allegato 1 al DTP; entro il limite

massimo del 10%.

Come da dichiarazione presentata in sede di gara.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune in conformità a quanto stabilito dal citato art.105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

La cessione dei rifiuti raccolti ad impianti di trattamento, cernita, selezione o smaltimento, gestiti da terzi, o il trasporto diretto a cura degli stessi destinatari, non è da considerarsi in ogni modo come subappalto, come identificato dal presente articolato.

Art. 30 - Cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di € 2.697.257,45 a mezzo polizza fidejussoria n. 406912571, rilasciata in data 20/04/2021 dall'istituto assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A., ridotta del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001:2015 n. 9159.SNG2 valido fino al 28/03/2024, rilasciato dall'Ente Certificatore IMQ S.p.A. di Milano, ridotta di ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2015 n. 9191.SNGA valida sino al 31/03/2024 rilasciata dall'Ente Certificatore IMQ S.p.A. di Milano, secondo quanto disposto dall'art.93, c.7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il Comune di Monza avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall'art. 103, c.1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia stata escussa in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento servizi o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, in sede di calcolo ed approvazione della tariffa dell'anno di riferimento, verrà detratto dal corrispettivo dovuto

all'Appaltatore.

La mancata osservanza da parte dell'Appaltatore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite nell'art. 34 del presente Contratto.

Art. 31 - Responsabilità dell'Appaltatore.

La responsabilità per danni cagionati a persone o cose in corso dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse è senza riserva alcuna a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Comune di Monza a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore a tale scopo, in conformità all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha trasmesso al Comune polizza assicurativa n. 406429372 con scadenza annuale (31/12/2021) presso primaria Compagnia di Assicurazione AXA Assicurazioni S.p.A.

Art. 32 - Garanzie assicurative.

L'Appaltatore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi evento imputabile all'Impresa, o al suo personale, in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso

connesse, anche per conto del proprio personale.

A tal fine è stata stipulata e prodotta idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) n. polizza assicurativa n. 406429372 con scadenza annuale (31/12/2021) presso primaria Compagnia di Assicurazione AXA Assicurazioni S.p.A. per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).

Tutte le polizze sono preventivamente accettate dall'Amministrazione comunale ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore.

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale ed in caso di rinnovo, o proroga dovrà essere estesa per il relativo periodo, fino a nuova scadenza.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere

all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni R.C. per automezzi e motomezzi per un massimale "unico" stabilito dalla normativa in materia per ciascun mezzo.

L'Appaltatore ha stipulato e prodotto la polizza assicurativa pluri rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti Polizza Furto n. 406429513 del 24/12/2020 e scadenza 31/12/2021 stipulata con AXA Assicurazioni S.p.A. e Polizza Incendio n. 406429497 del 24/12/2020 e scadenza 31/12/2021 stipulata con AXA Assicurazioni S.p.A., in quanto il Comune di Monza non ne riconoscerà alcun rimborso.

Art. 33 - Variazione struttura e/o assetto aziendale.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Monza mediante PEC (all'indirizzo istituzionale PEC dell'Ente), entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e di controllo, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla L. 159/2011 (art. 85).

La mancata comunicazione nei termini costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art. 34 - Risoluzione.

Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso

rinvio alle disposizioni del Codice Civile, del codice dei Contratti Pubblici art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alle prescrizioni capitolari (art. 25 C.S.A). Il contratto è risolto ai sensi dell'art.1456 del c.c. - *clausola risolutiva espressa* - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art.108 c.2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 92 c. 2, 3,4 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- accertata inosservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale (art. 113 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- subappalto non autorizzato;
- la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di applicare la Clausola Sociale (art. 15 del presente contratto);
- mancata comunicazione a mezzo PEC (presso l'indirizzo istituzionale dell'Ente) della variazione della struttura e/o dell'assetto aziendale, ai sensi dell'Art. 33 del presente

Contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune di Monza incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

E' altresì piena facoltà del Comune di Monza di risolvere il contratto nel caso in cui l'Appaltatore decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Ulteriori cause di inadempimento e di risoluzione del Contratto:

- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e smi.
- mancata corrispondenza tra operatori che devono essere previsti (in funzione dei rispettivi servizi, per qualifiche, ore dedicate, numero) e quelli realmente attivati in riferimento a quanto previsto all'Art. 31 - Personale in servizio e 35 - Avvio dei Servizi del C.S.A.;
- mancata messa in servizio dei mezzi e delle attrezzature, nei termini indicati dall'art. 32 - Mezzi ed Attrezzature, e 35 - Avvio dei servizi del C.S.A.;
- mancato avvio della Campagna di comunicazione nei termini prescritti dall'Art. 35 - Avvio dei servizi del C.S.A.;
- mancata distribuzione dei contenitori, di cui agli Art. 34

e 35 del C.S.A..

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti:

- a) il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata del 70% entro il termine del secondo anno di contratto;
- b) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;
- d) il conferimento di rifiuti differenziati in discarica;
- e) mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti dall'art. 35 del C.S.A.;
- f) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- g) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- h) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non dovranno essere superiori a dieci nell'arco di 12 mesi;
- i) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal C.S.A. comportasse l'applicazione di penali di cui all'art. 23 del C.S.A., anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;
- j) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più

- requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
- k) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali (ad es. per il tempestivo pagamento dei contributi previdenziali e/o per la messa a disposizione dei servizi e dei presidi necessari alla prevenzione degli infortuni);
 - l) mancato avvio nei termini prescritti della Campagna di comunicazione e della distribuzione dei contenitori, di cui all'art. 25 del D.T.P.;
 - m) gestione deficitaria della Piattaforma Ecologica Comunale;
 - n) inadempimento totale o parziale nell'assolvimento dei servizi base previsti nel D.T.P.

Nei casi precedentemente indicati, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., il Comune di Monza, a mezzo di regolare diffida del R.U.P. inviata a mezzo PEC, è tenuto a concedere all'Appaltatore un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all'Appaltatore e il Comune di Monza avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

In caso di risoluzione totale del contratto per applicazione

del disposto di cui al presente articolato, l'Appaltatore non potrà in alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando l'integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite.

In caso di risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 36, viene prevista:

1. l'applicazione del disposto di cui all'ex articolo 6 del C.C.N.L. FISE ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI se e in quanto applicabile, per il personale in servizio all'atto del passaggio di gestione;
2. l'eventuale acquisto delle attrezzature in uso esclusivo per i servizi revocati, al prezzo d'acquisto, debitamente documentato, decurtato del deprezzamento commerciale e delle quote di ammortamento già effettuate, o in alternativa il riconoscimento della quota forfettaria del 50% degli oneri di ammortamento delle attrezzature per il periodo temporale intercorrente dalla risoluzione anticipata al termine naturale del contratto, determinati sulla base delle schede d'analisi di costo, allegate al contratto;
3. il riconoscimento di un mancato guadagno determinato nella misura del 2,5% lordo per anno di risoluzione,

determinato sul prezzo in vigore all'atto di cessazione del servizio, esclusi i rimborsi versati per lo smaltimento e/o trattamento.

Non sono soggette a nessun vincolo o disposto specifico eventuali acquisizioni di immobili, impianti tecnologici, contenitori eventualmente utilizzati per l'appalto, fatto salvo specifico accordo commerciale tra la affidataria ed il soggetto subentrante.

Nessun altro onere o rimborso, diverso da quanto previsto dal presente articolato, può essere richiesto a nessun titolo, in quanto condizione accettata all'atto della sottoscrizione di contratto.

Art. 35 - Clausola Risolutiva Espressa di cui al Protocollo di Vigilanza sottoscritto tra Comune di Monza ed A.N.A.C. - protocollo n. 41092/2018 e 33704/2018.

Ai sensi degli articoli 25 del Capitolato Speciale di Appalto, al presente atto negoziale si applica la clausola risolutiva espressa: *“Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le disposizioni di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 ed il Sindaco del Comune di Monza si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto*

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.”.

La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'A.N.A.C., cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 2014. Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nonché alle seguenti condizioni:

- il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell'Appaltatore o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
- In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l'Appaltatore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto.
- In caso di interruzione totale e prolungata del servizio qualora non sussistono cause di forza maggiore, il Comune di Monza potrà decidere la risoluzione del Contratto.

Art. 36 - Riscatto del servizio.

Il Comune di Monza può esercitare la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al Titolo I, capo II del Regolamento

approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Il Comune di Monza si riserva la facoltà di riscatto del servizio in particolare nei seguenti casi:

- a) modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;
- b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale, provinciale o consortile, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l'equilibrio economico finanziario in modo da rendere non conveniente per la comunità la prosecuzione del servizio;
- c) gravi motivi di interesse pubblico.

La volontà di riscatto è comunicata all'Appaltatore, a mezzo PEC e/o Raccomandata Postale con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della data in cui dovrà cessare l'appalto.

La facoltà di riscatto non può essere esercitata prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del servizio ai sensi del presente contratto.

Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'Appaltatore, a cui è stata comunicata la volontà di riscatto, può offrire di modificare le condizioni del contratto per ristabilire l'equilibrio economico finanziario a favore del Comune. Se il Comune di Monza ritiene accettabile la proposta, la

sottopone al Comitato tecnico di cui all'articolo 41 del presente Contratto e, in caso di parere favorevole, la modifica concordata è formalizzata con atto aggiuntivo.

Art. 37 - Continuità dei servizi, casi di forza maggiore e ripristino disfunzioni.

L'Appaltatore garantisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, l'Appaltatore adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata di tali disservizi e a garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente.

Si ha forza maggiore in particolare in situazioni di insussistenza di responsabilità dell'Appaltatore e in situazioni di imprevedibilità o inevitabilità. Qualora si verificano casi di forza maggiore, l'Appaltatore deve darne comunicazione al Comune di Monza, che procede quindi al relativo accertamento. L'Appaltatore deve in ogni caso dare corso a tutti quei provvedimenti atti a svolgere in modo più adeguato il servizio.

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte dell'Appaltatore, il Comune di Monza, impregiudicato qualsiasi diritto ad esso spettante, in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della

prestazione, non sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati. Il Comune di Monza, inoltre, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro soggetto, per una durata ragionevole secondo le circostanze; in tale eventualità, il Comune si impegna comunque a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali contratti, non appena l'Appaltatore le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

In caso di sciopero dei dipendenti, l'Appaltatore garantirà la tutela dei diritti degli utenti conformemente alla normativa vigente.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di durata superiore alle 48 ore, l'Appaltatore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza.

Il Comune di Monza e l'Appaltatore attiveranno specifici canali di comunicazione, relativi alla rilevazione delle disfunzioni, con gli utenti.

Nel caso il Comune rilevi una possibile disfunzione o riceva la segnalazione di una possibile disfunzione, provvederà immediatamente a verificarne la fondatezza e a segnalarne gli estremi all'Appaltatore, attraverso una comunicazione via e-mail indicando il tempo massimo per il ripristino della normalità. Detto tempo massimo, varierà tra un minimo di

6 ore e un massimo di tre giorni lavorativi in funzione del tipo, della gravità e delle caratteristiche di urgenza della disfunzione.

In caso di inadempienza nei termini fissati, il Comune di Monza applica all'Appaltatore le penalità previste dal presente Contratto.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità di ulteriori danni che si dovessero verificare a seguito della disfunzione rilevata.

Art. 38 - Recesso.

Il Comune di Monza può recedere, in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'Appaltatore ha il diritto di percepire esclusivamente il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il Comune recede, altresì, dal contratto, ai sensi dell'art. art.92, commi 3, 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i - qualora siano accertate le situazioni interdittive previste dalla citata legge antimafia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c.13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L.135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip o da altre centrali di committenza, successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, c.3, della L.n. 488/99.

Art. 39 - Domicilio.

A tutti gli effetti del presente Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale in Monza (MB) viale Enrico Fermi n. 35.

Art. 40 - Oneri e Spese.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore. Il presente Contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n.131/1986 e s.m.i.

Art. 41 - Comitato tecnico per la gestione del Contratto.

Al fine della proficua gestione del Contratto, le parti si impegnano a costituire, entro dieci giorni dalla data di stipula dello stesso, il Comitato tecnico per la gestione del Contratto, costituito da un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e da un terzo, che assume le funzioni di Presidente, scelto d'intesa tra le stesse, ovvero, in

mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Monza.

Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:

- a) effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del Contratto;
- b) ogni altra attività prevista dal presente Contratto o stabilita, in accordo, dalle parti.

Il Comitato stabilisce le regole per il proprio funzionamento nel rispetto della disciplina contrattualmente stabilita. Il Comitato può svolgere audizioni di rappresentanti del Comune e delle associazioni degli utenti, nonché di esperti delle materie oggetto di esame.

Il Comitato si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta di pronuncia. Nei casi di particolare complessità il Comitato indica un termine entro il quale si impegna a pronunciarsi, comunque non superiore a 45 giorni.

Art. 42 - Obblighi del Comune di Monza.

Il Comune di Monza è tenuto ad esperire quanto in propria facoltà al fine di garantire all'Appaltatore le condizioni ottimali per l'esercizio del servizio. Il mancato o incompleto rispetto, da parte del Comune, degli obblighi

derivanti dal Contratto firmato, ovvero da patti e accordi specifici con l'Appaltatore, che costringono l'Appaltatore a non poter eseguire il servizio nei modi e nei tempi previsti dal Contratto, rappresentano in ogni caso motivazione sufficiente perché eventuali conseguenze associate (disfunzioni, carenze, mancato raggiungimento di obiettivi e livelli prestazionali) non possano essere addebitati all'Appaltatore, al quale pertanto in tal caso non sarà applicata alcuna penalizzazione.

Art. 43 - Penali.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni per l'esecuzione del servizio, si applicheranno le penali previste dall'art. 23 del C.S.A. (art. 113 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

All'Appaltatore possono essere applicate penalizzazioni in caso di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
- mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;
- mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;
- inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune circa carenze e disfunzioni;
- in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti (es. livelli di raccolta differenziata conseguiti), l'Appaltatore è comunque da considerarsi soggetto all'applicazione di penali con decurtazione del corrispettivo commisurato allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo definito.

In ogni caso l'Appaltatore avrà diritto ad addurre motivazioni e giustificazioni, secondo la procedura di cui al successivo art. 44 (Procedure di contestazione e di applicazione delle penali); in caso di insufficiente motivazione, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni previste.

Ad integrazione di quanto stabilito nell'art. 20 del C.S.A. "Obiettivi minimi e relative premialità o penalità" il Comune di Monza potrà applicare le ulteriori e seguenti penalità:

1) In caso di conferimento a smaltimento, come rifiuti urbani residui di rifiuti provenienti da raccolte differenziate da parte degli utenti domestici o non domestici, il Comune di Monza potrà applicare all'Appaltatore penali da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 25.000,00, mediante provvedimento a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto incaricato dal Comune di Monza. Resta comunque salva la facoltà del Comune di Monza di procedere alla risoluzione del

Contratto nel caso del ripetersi di tale inadempienza, come previsto all'art. 25. In caso di inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti, il Comune di Monza potrà applicare all'Appaltatore penali da un minimo di € 1.000,00 (mille) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), mediante provvedimento a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto incaricato dal Comune di Monza. Resta comunque a carico dell'Appaltatore l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'Appaltatore.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

2) Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, pulizia del suolo pubblico sia manuale che automatizzata, il Comune di Monza, in caso di mancato svolgimento anche di singole fasi del programma di servizio quali per esempio la mancata raccolta dei sacchetti, la raccolta indifferenziata

dei rifiuti differenziati, il mancato conferimento al trattamento dei rifiuti organici raccolti od il mancato conferimento a recupero di rifiuti secchi riciclabili da raccolta differenziata, la mancata vuotatura dei contenitori e di quelli della piattaforma ecologica, la mancata vuotatura dei cestini stradali, il mancato spazzamento di una via o di un'area pubblica, deterrà, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto incaricato dal Comune di Monza tramite pec e/o raccomandata, la somma da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni contestazione, a meno che il fatto non costituisca una inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente. La stessa sanzione pecuniaria sarà applicata in occasione della mancata o ritardata presentazione delle relazioni periodiche e dei programmi di lavoro specificati nel C.S.A. e nel Disciplinare tecnico prestazionale (allegato 3 al C.S.A.) L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza e le somme saranno accantonate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'Appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello

svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento e/o nel disciplinare prestazionale del Comune di Monza, sono inoltre applicate le seguenti penalità:

OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (IN EURO)
Esecuzione dei servizi	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni giorno	2.000,00 per mancato servizio
Modalità esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione)	150,00 per singola contestazione
Esecuzione incompleta	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni singolo servizio	250,00 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	150,00 per singola contestazione
Variazione delle modalità organizzative	Mancata esecuzione dei servizi richiesti dal Comune di Monza	200,00 per giorno di ritardo
Reportistica	Mancata consegna di documentazione amministrativa - contabile	150,00 per giorno di ritardo
Mezzi/Attrezzature	1) Inadeguato stato di manutenzione dei mezzi e attrezzature impiegate; 2) malfunzionamento del sistema GPS di localizzazione della flotta;	1.000,00 per singola contestazione
Mezzi/Attrezzature	Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder	10,00 per singola contestazione

Obblighi	Non aver tenuto sollevato indenne il Comune di Monza da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto	3.000,00 per singola contestazione
Rapporto con l'utenza	Scorretto comportamento, mancata identificazione del personale e/o dei mezzi tramite cartellini di riconoscimento (dipendenti) o adesivi (per i mezzi); violazione dei principi di riservatezza delle informazioni	50,00 per singola contestazione
Comunicazioni	Mancato funzionamento di numero verde, fax o email per comunicazioni dei cittadini	100,00 /giorno x segnalazione
Campagne informazione e sensibilizzazione	Informazione non effettuata periodicamente; documentazione a supporto incompleta o inesatta ai sensi dell'art. 34 del CSA documentazione non inoltrata correttamente (Oltre alla decurtazione del valore della campagna informativa previsto nel canone del servizio)	1.000,00 /violazione
Raccolta e smaltimento rifiuti	Conferimento all'impianto di trattamento dei rifiuti urbani residuali di rifiuti provenienti da RD, o da utenti non abilitati al conferimento di RU o assimilati	2.000,00 /violazione
Personale	Mancata corrispondenza tra operatori che devono essere previsti (in funzione dei rispettivi servizi, per qualifiche, ore dedicate, numero) e quelli realmente attivati in riferimento agli Art. 31 - Personale in servizio e 35 - Avvio dei Servizi del CSA	500,00 per giorno di difformità

Mezzi	Mancata corrispondenza tra dotazioni di mezzi di servizio rispetto a quanto indicato all' art. 32 - Mezzi ed Attrezzature del CSA	500,00 x ogni giorno di difformità. 2.000 al giorno dopo la quinta contestazione
Mezzi ed attrezzature	Mancata messa in servizio dei mezzi e delle Attrezzature, nei termini indicati negli art. 32 - Mezzi ed Attrezzature, e 35 - Avvio dei servizi del CSA	500,00 per giorno di ritardo
Controllo	Mancato o cattivo funzionamento, o difformità prestazionale, del funzionamento di controllo remoto sito presso il Comune di Monza, di cui all'art. 10 del CSA	500,00 x ogni giorno di malfunzionamento. 2.000,00 al giorno dopo la quinta contestazione
Controllo	Mancata trasmissione, con le modalità indicate all'Art. 10 del CSA, della Programmazione dei Servizi o della Reportistica	200,00 x ogni difformità, al giorno
Comunicazioni	Mancato o cattivo funzionamento, o difformità prestazionale, del Sito Web rispetto ai contenuti di cui all'art. 34 del CSA	200,00 /giorno x segnalazione
Campagna di comunicazione	Mancato avvio nei termini prescritti della Campagna di comunicazione e della distribuzione dei contenitori, di cui all'art. 34 e 35 del CSA	1.000,00 per giorno di ritardo
Piattaforma ecologica comunale	Gestione deficitaria della Piattaforma Ecologica comunale	1.000,00 per singola violazione
Altre	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	150,00 per singola inadempienza

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Monza nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di Monza, questa, a spese dell'Appaltatore stessa, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Monza sulla rata del canone in scadenza. È facoltà del Comune di Monza risolvere il Contratto qualora l'Appaltatore si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell'organizzazione dei servizi, o in caso di non raggiungimento dell'accordo sul nuovo corrispettivo.

Qualunque ritardo o mancanza dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi scaturenti dal Contratto comporterà l'applicazione di una penale, così come sopra indicato.

Si deve comunque considerare a carico dell'Appaltatore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali

disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

Qualora i tempi e le modalità dell'inadempimento non consentano un adeguato recupero o l'affidamento a terzi, il Comune, oltre alla penalità, potrà chiedere il rimborso o procedere a decurtazione in sede di pagamento, per la mancata o ridotta prestazione determinata dall'effettivo inadempimento in termini di personale, mezzi ed attrezzature, applicando i costi unitari riportati e vigenti all'atto della contestazione, nell'apposito elenco prezzi.

Art. 44 - Procedure di contestazione e applicazione delle penali.

In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dal Contratto, il Comune di Monza provvederà a elevare formale contestazione all'Appaltatore, comunicando, a mezzo PEC, presso la sede operativa, le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista.

L'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Trascorsi 15 giorni, ovvero in caso di insufficiente motivazione della controdeduzione, il Comune provvederà nel termine di successivi 15 giorni a comunicare all'

Appaltatore la conferma definitiva della sanzione.

L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto del Comune di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto.

Art. 45 - Tentativo di conciliazione e Foro competente.

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto, le parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole, nell'ambito del Comitato di cui all'art. 41 del presente Contratto. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Monza. In pendenza di tale procedimento, le parti si impegnano a dare piena esecuzione al presente Contratto.

Art. 46 - Adeguamento normativo.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al presente Contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

Art. 47 - Tutela Privacy.

L'Appaltatore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga a conoscenza in forza dei medesimi.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy.

In base alle disposizioni sopra richiamate, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia

necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

LTA s.r.l. nella persona di Luigi Recupero.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, il Comune di Monza in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno (outsourcer) a impresa Sangalli Giancarlo e C. S.r.l. come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

L'atto di nomina sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale della presente Contratto, benché non materialmente allegato.

Art. 48 - Spese e Tributi.

Il corrispettivo del presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., nelle forme previste dalla vigente normativa.

Il presente Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. e all'imposta sul

bollo di cui D.P.R. n.642/1972 e s.m.i., i cui oneri sono a carico dell'Appaltatore.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 49 - Clausole vessatorie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore, dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli *art. 5 - Durata, art. 7 - Corrispettivo, art. 9 - Revisione prezzi, art. 27 - Obblighi dell'Appaltatore, art. 31 - Responsabilità dell'Appaltatore, art. 41 - Comitato tecnico per la gestione del Contratto, art. 43- Penali, art. 34 Risoluzione, art. 38 Recesso, art.33 - Variazione struttura e/o assetto aziendale, art. 45 -Tentativo di Conciliazione - Foro Competente.*

Come richiesto, io Segretario Generale Rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni e in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art. 49, con me Segretario Generale Rogante, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- dott. Alfredo Robledo mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

- il Dirigente arch. Carlo Maria Nizzola, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. 87 pagine, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Giuseppina Cruso

Imposta di bollo € 45,00 - ai sensi dell'art. 1, c. 1bis e 1bis1 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) - assolta contestualmente alla registrazione telematica dell'atto.

